



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

Aumento del tasso di interesse legale Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.12.2021

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il tasso di interesse legale, di cui all'art. 1284 c.c., è stato aumentato dallo 0,01% all'1,25% in ragione d'anno (per l'anno 2021 il saggio era stato infatti fissato nello 0,01% annuo ed era dal 2015 che tale misura risultava inferiore all'1%).

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1,25% si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avrà effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali (ravvedimento operoso, rateizzazione delle somme dovute a seguito all'adesione a istituti deflattivi del contenzioso a regime, rateizzazione delle somme dovute a seguito dell'adesione alle definizioni agevolate previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché, ai fini contributivi, alle sanzioni civili previste per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con scadenza di pagamento dall'1.1.2022).

La nuova misura del tasso legale rileva inoltre per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, relativi ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2, TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89, comma 5, TUIR).

L'aumento del tasso legale non produce, invece, effetti riguardo alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, in quanto gli interessi dovuti per tale rateizzazione restano fermi al 3%, trattandosi di una misura non collegata al tasso legale.

1/9

Con un successivo decreto ministeriale saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell'1,25% i coefficienti per la determinazione, ai soli fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, delle rendite perpetue o a tempo determinato, delle rendite o pensioni a tempo determinato e vitalizie, dei diritti di usufrutto vitalizio o a termine (nonché dei diritti di abitazione e d'uso), che troveranno applicazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2022.



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

VALORI DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE

Con decreto interdirigenziale del 21 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30.12.2020) è stata approvata la nuova tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, calcolati al saggio di interesse dell'1,25% [come fissato dal D.M. 13/12/2021 (G.U. n. 297 del 15.12.2021), in vigore dal 1° gennaio 2022].

Le relative disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 (art. 2). Il tutto in conformità all'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a norma del quale «*Il valore del multiplo dell'annualità indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con d.P.R. n. 131 del 1986, e successive modificazioni, nonché il prospetto dei coefficienti allegato a quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è avvenuta. Le variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione*».

2/9

Contemporaneamente è stato fissato in 80 volte l'annualità il valore del multiplo relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni perpetue, a tempo determinato o a tempo indeterminato (in sostituzione di quello indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del d.P.R. n. 131/1986, ai fini dell'imposta di registro, e nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 346/1990, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

Conseguentemente il valore della rendita o pensione è costituito:

- a) da 80 volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
- b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a 80 volte l'annualità, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
- c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto sottostante, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.

Si riporta di seguito la tabella dei coefficienti, e quindi dei valori dei diritti di usufrutto (nonché uso ed abitazione) e, rispettivamente, della nuda proprietà:

n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

Età del beneficiario		Coefficiente	Valore Usufrutto %	Valore Nuda Proprietà %
da 0	a 20	76	95,00	5,00
da 21	a 30	72	90,00	10,00
da 31	a 40	68	85,00	15,00
da 41	a 45	64	80,00	20,00
da 46	a 50	60	75,00	25,00
da 51	a 53	56	70,00	30,00
da 54	a 56	52	65,00	35,00
da 57	a 60	48	60,00	40,00
da 61	a 63	44	55,00	45,00
da 64	a 66	40	50,00	50,00
da 67	a 69	36	45,00	55,00
da 70	a 72	32	40,00	60,00
da 73	a 75	28	35,00	65,00
da 76	a 78	24	30,00	70,00
da 79	a 82	20	25,00	75,00
da 83	a 86	16	20,00	80,00
da 87	a 92	12	15,00	85,00
da 93	a 99	8	10,00	90,00

3/9

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, comma 3-bis Limiti all'utilizzo del contante

Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono sancite dall'art. 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" terrorismo , a norma del quale: «A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.».

Il tenore letterale della norma stabilisce, in sostanza, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

complessivamente pari o superiore a € 1.000 (a decorrere dal 1° gennaio 2022, in base al comma 3-*bis*).

Il divieto in parola è pertanto rivolto a chiunque, e, quindi, non solo ai soggetti obbligati all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 231/2007, e si applica, sotto il profilo oggettivo, ai trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati anche qualora siano stati eseguiti con più pagamenti inferiori alla soglia, purché appaiano artificialmente frazionati.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. v), del d.lgs. n. 231/2007, per "operazione frazionata" si intende "un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Legge 29 dicembre 2021, n. 233

Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Consultazione telematica delle banche dati catastali da parte degli agenti immobiliari

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48), apre le porte alla **consultazione telematica delle banche dati catastali da parte degli agenti immobiliari**.

4/9

La disposizione è contenuta nell'art. 27, comma 2-*undecies*, in materia di semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali, a norma del quale: «*Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale.*».



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

Legge europea 2019-2020

Le nuove incompatibilità della professione di agente d'affari in mediazione

In tema di incompatibilità della professione di agente d'affari in mediazione, la legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020) (G.U. n. 12 del 17.1.2022), che entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, all'art. 4, comma 2, prevede la sostituzione del comma 3 dell'art. 5, della legge 3 febbraio 1989, con il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».

Legge di Bilancio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Suppl. Ordinario n. 49), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, composta da un unico articolo "Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici", frazionato in 1013 commi, ha introdotto alcune disposizioni di specifico interesse per il settore immobiliare, di cui si è già fornita notizia da parte di Fimaa con la recente circolare fiscale.

Si rammenta soltanto che al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi per l'avvio degli interventi ammessi a beneficiare del Superbonus, l'art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come sostituito dall'art. 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. "Decreto Semplificazioni bis"), convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che **gli interventi ammessi al Superbonus**, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e **sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, nella quale sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

La presentazione della CILA (ai soli fini dell'applicazione del Superbonus) non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Pertanto, per la presentazione dei progetti relativi agli interventi ammessi al Superbonus, non è necessario che il tecnico incaricato attesti la cd. "doppia conformità", ossia la conformità del nuovo progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e lo stato legittimo del fabbricato ossia la sua legittima realizzazione, ma, fatta eccezione per le irregolarità edilizie rientranti nelle cd. "tolleranze costruttive/esecutive" di cui all'art. 34-*bis* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo nonché, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, o la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile), fermo restando quanto sopra previsto, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento (art. 119, comma 13-*quater*, d.l. n. 34/2020).

Pertanto, se l'edificio presenta degli abusi edilizi, potranno comunque essere eseguiti gli interventi ammessi al Superbonus (e si potrà fruire del beneficio) ma ciò non comporterà sanatoria implicita degli abusi stessi, che rimarranno assoggettati alle relative sanzioni amministrative e penali (laddove previste dal citato d.P.R. n. 380/2001).

6/9

La normativa antiriciclaggio Recepimento della direttiva europea 2018/1673 e modifiche al codice penale

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" (G.U. Serie Generale n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 41), entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha apportato modificazioni al codice penale in materia di antiriciclaggio.

Con l'emanazione del d.lgs. 195/2021, l'Italia ha posto rimedio al mancato recepimento nel nostro ordinamento della **direttiva europea 2018/1673** in materia di lotta al riciclaggio, già previsto per il 3 dicembre 2020 ⁽¹⁾, che, in particolare, all'articolo 1 stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio; all'articolo 3, paragrafo 1,

¹. Il ritardo nel recepimento della **Direttiva Europea 2018/1673** ha comportato, nei confronti del nostro Paese, l'apertura della procedura di infrazione n. 2021/0055, ex art. 258 T.F.U.E



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta, b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa; al paragrafo 2 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa.

In termini di sanzioni, invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché il concorso, l'istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati che costituiscono riciclaggio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati (art. 4), "con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive" (art. 5, par. 1), nonché le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, "siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni" (art. 5, par. 2).

Le fattispecie criminose interessate da una sensibile modificazione del quadro normativo, sia in termini strutturali sia di operatività, riguardano, per quanto qui di specifico interesse, quelle di **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.) e **autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.).

7/9

A tale riguardo, occorre rammentare che, in tale prospettiva, le fattispecie penali contenute nell'art. 55 del d.lgs. 231/2007, modificato dal d.lgs. 125/2019, sono previste e punite anche dal codice penale agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2018/1673, si riportano di seguito i suddetti articoli del codice penale oggetto di revisione da parte del recente intervento normativo.

Art. 648-bis (Riciclaggio)

l]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto⁽²⁾, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.

². Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

[II]. **La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ⁽³⁾.**

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 ⁽⁴⁾.

Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ⁽⁵⁾.

[III]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[IV]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto ⁽⁶⁾ comma dell'articolo 648.

[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (v. nota 4.).

8/9

Art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio).

I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto ⁽⁷⁾, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

³. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

⁴. Art. 648, ultimo comma, c.p. "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

⁵. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

⁶. La parola «quarto» è stata sostituita alla parola «secondo» dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

⁷. Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.



n.2 – 20 gennaio 2022

Circolare Legale

[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ⁽⁸⁾.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. ⁽⁹⁾

[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 ⁽¹⁰⁾.

[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (v. nota 4.).

Dott. Michele Pizzullo
Ufficio legale Fimaa

9/9

⁸. Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

⁹. Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Il testo del comma era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».

¹⁰. Le parole «416-bis.1» sono sostituite alle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni», dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.